



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO



INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Numero dei veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente	pag. 3
Art. 3 - Principi distintivi per la trazione animale	pag. 3
Art. 4 - Razze di cavalli idonee per il trasporto di vetture	pag. 4
Art. 5 - Abilitazione del cavallo	pag. 4
Art. 6 - Caratteristiche della vettura	pag. 4
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	pag. 5
Art. 8 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione	pag. 6
Art. 9 - Disposizioni finali	pag. 6

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A
TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO**

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In attuazione della legge n. 21 del 15/01/1992 recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, il presente regolamento si applica all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino.

2. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 21 del 15/01/1992 “il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio” ed è svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo quanto stabilito dal Codice della strada, dal Regolamento di esecuzione del codice della strada, dalla stessa legge n. 21 del 15/01/1992 e dal presente regolamento.

Art. 2 – NUMERO DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'esercizio del noleggio con conducente effettuato con veicoli a trazione animale di genere equino non è assoggettato a limitazione numerica in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico – ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, differenziandosi dal servizio taxi e di noleggio di autovettura con conducente, per i quali si applica lo specifico Regolamento Comunale.

Art. 3 – PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE

1. Il cavallo destinato alla trazione delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Possono essere ammessi al servizio solo i cavalli preventivamente esclusi dalla macellazione ai sensi di quanto previsto dal Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Art. 4 – RAZZE DI CAVALLI IDONEE PER IL TRASPORTO DI VETTURE

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto di persone le seguenti razze di cavalli:

- T.P.R. (tiro pesante rapido) od altre razze da tiro;
- Lipizzani;
- Maremmani;
- Trottratori soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso comprovata da certificazione veterinaria.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni è quindi subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma che precede.

3. Può essere autorizzato l'utilizzo di cavalli di razze diverse da quelle indicate al capo n. 1, purché ritenute idonee da specifica certificazione del veterinario competente.

Art. 5 – ABILITAZIONE DEL CAVALLO

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Tale abilitazione, di durata annuale, sarà rilasciata da medico veterinario competente.

3. Alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le autorizzazioni di vetture a trazione animale di genere equino provvederà l'Area Governo del Territorio.

4. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata da microchip il cui numero dovrà risultare sul "passaporto" dell'animale rilasciato ai sensi del Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

5. Il titolare di autorizzazione per vettura a trazione animale dovrà provvedere, prima della scadenza del termine annuale, al rinnovo presso il veterinario competente del certificato di idoneità al traino del cavallo.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

1. I veicoli di noleggio a trazione animale devono essere muniti di targa secondo quanto previsto dagli artt. 222 e 226 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.
2. Le 2 targhe necessarie saranno fornite dalla Polizia Municipale, secondo la descrizione di cui all'art. 222 del Regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495, G.U. 28/12/1992) previa corresponsione della relativa spesa da parte dell'interessato.
3. I veicoli destinati a trazione animale dovranno comunque rispettare le caratteristiche stabilite dagli articoli da 64 a 70 del Codice della strada e dagli artt. 220, 221, 222 e 226 del Regolamento di esecuzione del codice della strada; la sussistenza di tali caratteristiche nel veicolo a trazione animale sarà verificata dalla Polizia Municipale.
4. Il conducente dovrà rispettare l'art. 183 del precitato Codice della strada.
5. Il conducente è obbligato a dotare il veicolo di contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni del cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

Art. 7 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone o società occorrerà presentare apposita domanda al competente Area Governo del Territorio e provare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
 - certificazioni previste dall'art. 226 comma 4 lett. a) – b) – c) – d) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - proprietà o disponibilità del veicolo;
 - autocertificazione indicante il possesso della sede o la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo e del cavallo nel Comune di Castiglione del Lago;
 - iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli ai sensi dell'art. 6 della legge n. 21/1992.
2. Non può essere rilasciata l'autorizzazione a coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al commercio). In caso di società tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante od altra persona delegata all'attività.

Art. 8 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni rilasciate, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dal regolamento e dal provvedimento di autorizzazione;

2. L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:

- quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente regolamento;
- quando il titolare perda i requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al commercio);
- quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 12 mesi continuativi senza giustificato motivo;
- nel caso di inottemperanza del titolare al provvedimento di sospensione del servizio.

3. Gli accertamenti dei fatti che comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente regolamento postulano un richiamo alle disposizioni contenute nel Codice della strada, nel Regolamento di esecuzione del codice della strada, nella legge n. 21 del 15/01/1992, nel Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.